Pubblicato il 27/09/2018

**N. 01363/2018 REG.PROV.COLL.**

**N. 00825/2018 REG.RIC.**

**N. 00842/2018 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 825 del 2018, proposto da:  
- Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - *in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con mandante Cogeir Costruzioni e Gestioni S.r.l.* - e Cogeir Costruzioni e Gestione S.r.l. - *in proprio e in qualità di mandante del costituendo RTI con capogruppo mandataria Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.* -, rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Saverio Marini, Fabiola Fedele e Massimo Congedo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via Garibaldi 39;

***contro***

- Ambito di Raccolta Ottimale ARO n. 2 della Provincia di Lecce - Comune di Melendugno (Ente Capofila), rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Duca D’Aosta 19;  
- Comune di Melendugno, Comune di Calimera, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Castri di Lecce, Comune di Cavallino, Comune di Lizzanello, Comune di San Cesario di Lecce, Comune di San Donato di Lecce, Comune di San Pietro in Lama, Comune di Vernole;

***nei confronti***

- Tradeco S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Rocco De Bonis, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;  
- Ecotecnica S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo-mandataria del costituendo RTI Ecotecnica s.r.l./Igeco Costruzioni s.p.a./Axa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;  
- Comune di Lizzanello, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Giuseppe Chiriatti 6;  
- Igeco Costruzioni S.p.a., Axa S.r.l.;

sul ricorso r.g. n. 842 del 2018, proposto dalla:  
- Tradeco S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Rocco De Bonis, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

***contro***

- Ambito di Raccolta Ottimale ARO n. 2 della Provincia di Lecce - Comune di Melendugno (Ente Capofila), rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Duca D’Aosta 19;

***nei confronti***

- Ecotecnica S.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo-mandataria del costituendo RTI Ecotecnica s.r.l./Igeco Costruzioni s.p.a./Axa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Saverio Sticchi Damiani e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;  
- Igeco Costruzioni S.p.a, Axa S.r.l.;

***per l’annullamento***

quanto al ricorso n. 825 del 2018:

- degli atti della “*Gara per l’affidamento dei Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’ARO 2/LE - procedura aperta ex art. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 50 e 95, del D Lgs. 18.4.2016 n. 50*” - CUP J76G16000220004 - CIG 69483675D6, indetta dall’Ufficio comune di ARO 2/LE - Comune di Melendugno (Ente Capofila) con determina n. 3 del 13.10.2016, e in particolare: del provvedimento di aggiudicazione adottato dal Responsabile del Servizio del Comune Città di Melendugno - Ufficio Comune Ambito Raccolta Ottimale n. 2 Lecce Rifiuti - con Determinazione Registro di Settore n. 2 del 6.6.2018 (registro generale n. 740 del 6.6.2018, comunicata via PEC in data 7.6.2018; ove esistente, della “*proposta di aggiudicazione*” formulata dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 7.2.2018; della nota del R.U.P. ARO2/LE del 29.5.2018, prot. 4482 di richiesta di regolarizzazione della posizione fiscale di Axa S.r.l.; di tutti i verbali della procedura, e in particolare del verbale di 1° seduta pubblica che ha disposto l’ammissione di Tra.de.Co. alla prosecuzione della gara, e del verbale di 7° seduta riservata che ha valutato l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario, come pure del verbale di 3° seduta pubblica che ha proceduto all’attribuzione dei punteggi complessivi finali; della determina di indizione della procedura n. 3 del 13.10.2016, nonché delle successive determinazioni di riapprovazione degli atti di gara integrati e modificati, n. 5 del 13.1.2017 e n. 7 dell’8.2.2017; del bando, del disciplinare e della *lex specialis*di gara; dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;

- degli atti di gara ai fini della riedizione della fase di verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione dei concorrenti alla prosecuzione della gara;

- per il conseguente accertamento del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione della gara e per la declaratoria di nullità, invalidità, o inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il R.T.I. aggiudicatario, con contestuale subentro della ricorrente;

quanto al ricorso n. 842 del 2018:

- della determinazione n. 2/2018 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della costituenda a.t.i. Ecotecnica - Igeco - Axa della gara per l’affidamento del “*servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani*” indetta dall’Ambito Raccolta Ottimale n. 2 Lecce Rifiuti, avente come capofila il Comune di Melendugno, nonché di tutte le ulteriori determinazioni adottate nell’ambito del suddetto procedimento di gara;

- di tutti i verbali di gara, atti e determinazioni (*anche di ammissione alla gara ove adottate*) relativi alla suddetta procedura, nella parte in cui hanno disposto o consentito l’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento Ecotecnica - Igeco - Axa;

- di tutti i verbali di gara, atti e determinazioni relativi alla procedura di gara *de qua*, nella parte in cui hanno effettuato l’esame dell’offerta tecnica e di quella economica presentate dalla suddetta a.t.i. ritenendole conformi alla legge ed alla *lex* di gara ed attribuendo loro punteggio determinante ai fini della aggiudicazione della gara;

- ove di interesse, della nota del 7 giugno u.s. con la quale la stazione appaltante ha comunicato alla ditta ricorrente l’avvenuta aggiudicazione della gara;

- di tutte le richieste di chiarimenti o integrazioni formulate dalla stazione appaltante in favore delle ditte dell’a.t.i. aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti di ammissione;

- ove di interesse, e *in parte qua*, del bando e del disciplinare di gara e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;

- di qualunque altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, connesso, presupposto e/o collegato a quelli sopra indicati, in quanto ostativo all’accoglimento del presente ricorso, nonché per l’inibitoria all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto in favore della costituenda a.t.i. controinteressata;

- e per la declaratoria d’inefficacia dell’eventuale contratto *medio tempore* stipulato ai sensi degli artt. 121, 122 e 124 del D.Lgs. n.104/2010; con espressa domanda di tutela in forma specifica volta ad ottenere l’attribuzione alla odierna ricorrente nella qualifica di aggiudicataria dell’appalto *de quo*, nonché per il riconoscimento del diritto alla stipulazione del relativo contratto, ovvero del diritto al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tra.de.co il 27.7.2018, per l’annullamento della determinazione n. 2/2018 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della costituenda a.t.i. Ecotecnica - Igeco - Axa della gara suddetta;

- nonché di tutte le ulteriori determinazioni adottate nell’ambito del suddetto procedimento di gara;

di tutti i verbali di gara, atti e determinazioni relativi alla suddetta procedura, nella parte in cui hanno attribuito i punteggi, o ratificato e confermato l’assegnazione degli stessi, relativamente alle offerte tecniche della ditta Tra.De.Co e dell’ a.t.i. Ecotecnica - Igeco - Axa;

- ove di interesse, della nota del 7 giugno u.s. con la quale la stazione appaltante ha comunicato alla ditta ricorrente l’avvenuta aggiudicazione della gara;

- ove di interesse e *in parte qua*, del bando e del disciplinare di gara e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;

- di qualunque altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, connesso, presupposto e/o collegato a quelli sopra indicati, in quanto ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

- nonché: per l’inibitoria alla aggiudicazione ed alla stipula del contratto in favore della costituenda a.t.i. controinteressata; per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto *medio tempore* stipulato ai sensi degli artt. 121, 122 e 124 del D.Lgs. n.104/2010; con espressa domanda di tutela in forma specifica volta ad ottenere l’attribuzione alla odierna ricorrente della qualifica di aggiudicataria dell’appalto de quo, nonché del riconoscimento del diritto alla stipulazione del relativo contratto, ovvero del diritto al subentro nel contratto eventualmente stipulato medio tempore;

- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ecotecnica il 4.9.2018, per l’annullamento, nei limiti dell’interesse di Ecotecnica s.r.l., della determinazione n. 2/2018 del Dirigente responsabile dell’Ufficio comune dell’ARO LE/2, con la quale, oltre ad approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto *de quo* formulata dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 7.2.2018 in favore della costituenda a.t.i. Ecotecnica/Igeco/Axa, ha altresì ratificato la graduatoria stilata dalla medesima Commissione all’esito delle operazioni di gara che ha visto posizionarsi al 2° posto la ricorrente principale;

- di tutti i verbali di gara, atti e determinazioni relativi alla suddetta procedura, nella parte in cui hanno disposto e/o consentito l'ammissione alla gara della società Tra.de.co;

- di qualunque altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, connesso, presupposto e/o collegato a quelli sopra indicati, nella parte in cui è stata ammessa a partecipare l’impresa ricorrente.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tradeco S.r.l., di Ecotecnica S.r.l., del Comune di Lizzanello e dell’Ambito Raccolta Ottimale Lecce/2.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 25 settembre 2018 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Fedele, Marasco - *in sostituzione degli Avv.ti Marini e Congedo* -, Baldassarre, Marchello, De Bonis, Sticchi Damiani e Sanapo.

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

1.- Premesso che:

- con d.d. n. 3 del 13 ottobre 2016 il Dirigente responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO LE/2 indiceva una gara aperta ex artt. 59, comma 1 e 60 D.lgs. n. 50 del 2016, avente a oggetto l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili nel territorio dei Comuni del medesimo Ambito di Raccolta Ottimale.

- l’importo a base d’asta era di euro 86.397.311,60.

- con la stessa determina il Dirigente approvava la *lex specialis* della procedura.

- gli atti in parola venivano poi integrati e modificati, dapprima - *in riscontro alle indicazioni dell’Anac*- con determina n. 5 del 13 gennaio 2017 e, quindi, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. Infrastrutture 2 dicembre 2016, con determina n. 7 dell’8 febbraio 2017.

- il bando di gara veniva inviato per la pubblicazione in data 8 febbraio 2017 ed il criterio di aggiudicazione scelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

- la durata del servizio era stimata in nove anni - *più sei mesi di eventuale proroga*.

- entro il termine di presentazione fissato alle ore 12.00 del 13 aprile 2017 pervenivano 11 domande di partecipazione alla procedura.

- la gara era infine aggiudicata - *con d.d. del Responsabile del Servizio n. 2 del 6 giugno 2018* - al RTI Ecotecnica s.r.l. (*mandataria*) - Igeco Costruzioni s.p.a. (*mandante*) - Axa s.r.l. (*mandante*), con un punteggio complessivo di 86,21423; seconda in graduatoria era la ricorrente Tra.De.Co. s.r.l. (*ric. n. 842/18*), con un punteggio complessivo di 83,36865; mentre il RTI Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. (*mandataria*) - Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (mandante), ulteriore ricorrente (*ric. n. 825/18*), si collocava al terzo posto con un punteggio pari a 82,21423.

2.- Rilevato che:

- il RTI Ciclat - Cogeir (*terzo classificato*) propone il ricorso n. 825/2018 deducendo, anzitutto, l’illegittimità tanto dell’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI Ecotecnica quanto della mancata esclusione della seconda classificata Tradeco s.r.l., e, subordinatamente, l’elusione delle regole procedimentali previste dal D.lgs. n. 50 del 2016, con compressione del diritto di difesa in questa sede e richiesta di riedizione della procedura.

- esso formula, in specie, i seguenti motivi di gravame: a) illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di ammissione del secondo classificato Tradeco alla procedura (*verbale di prima seduta pubblica*); violazione dell’art. 80, commi 4 e 5, lett. b), c), f-bis), D.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli artt. 3, 13 e 20 del Disciplinare; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 29 del Codice; b) illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione dell’art. 80, c. 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 3 - par. 3.1.c), 4 e 20 del Disciplinare; falsità del presupposto; erronea e insufficiente motivazione; violazione dei principi di par condicio e concorrenza nelle gare pubbliche; sulla mancata esclusione del RTI aggiudicatario a fronte dell’irregolarità fiscale di Axa s.r.l.; c) illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della legge n. 190 del 2012 e ss.mm., art. 1, cc. 52 e ss., del d.p.c.m. 24.11.2016, degli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159 del 2011; violazione dell’art. 80, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 50 del 2016; motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria; violazione dei principi di *par condicio* e concorrenza; sull’omessa esclusione del RTI aggiudicatario a fronte della mancata iscrizione della mandante Igeco Costruzioni S.p.A. nella *white list* della Prefettura; d) illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge; violazione dell’art. 32, 80, 94 del D.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 18 del Disciplinare; violazione della legge n. 82 del 1994 - D.M. 274 del 1997; difetto di istruttoria e di motivazione; falsità del presupposto; violazione dei principi di legalità e buon andamento, violazione della *par condicio*; e) subordinatamente: illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli art. 29, 32 e 80 del D.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 18 del Disciplinare; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione del diritto di difesa e di esercizio di un ricorso effettivo: artt. 24, 103 e 113 Cost., art. 6 CEDU, art. 47 Carta di Nizza.

3.- Rilevato, ancora, che la Tradeco s.r.l. (*seconda classificata*), a sua volta, con il ricorso n. 842/2018, come integrato da motivi aggiunti, deduce l’illegittima ammissione alla procedura di gara del RTI Ecotecnica e, poi, l’aggiudicazione della gara in suo favore, formulando i seguenti motivi di gravame: f) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e della *lex specialis* di gara, in particolare degli artt. 3, 4 e 20 del Disciplinare di gara; difetto radicale di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti e violazione del principio del giusto procedimento e della par condicio dei concorrenti; g) violazione e falsa applicazione dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 nonché della legge n. 190/2012, del d.p.c.m. 24 novembre 2016 e del D.lgs. n. 159/2011; difetto di motivazione e violazione dei principi di *par condicio* e concorrenza; h) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e della *lex specialis* di gara (bando e disciplinare) nella parte in cui stabilisce le modalità di attribuzione del punteggio per le offerte tecniche; manifesta illogicità ed irragionevolezza nella attribuzione dei punteggi; difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità nei presupposti e violazione del principio del giusto procedimento e della *par condicio* dei concorrenti.

4.- Ritenuto che i due ricorsi - *quello n. 842/2018 anche come integrato da motivi aggiunti* -, da riunire per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono in parte infondati e in parte improcedibili (*rectius: improcedibile, il n. 825/2018*), per le ragioni e nei sensi che di seguito si esporranno.

5.- Ritenuto in specie, quanto alla ‘posizione’ fiscale di Axa s.r.l., che:

- a seguito dell’attività di verifica svolta mediante il sistema AVCpass sui requisiti soggettivi di partecipazione dei componenti del RTI Ecotecnica primo in graduatoria emergeva una situazione di irregolarità relativamente ad Axa s.r.l.;

- con nota pec del 29.5.2018 il Responsabile del procedimento chiedeva ad Axa chiarimenti in merito alla posizione di irregolarità segnalata - *richiesta istruttoria che la previsione dell’art. 4 del Disciplinare, per il quale la verifica dei requisiti auto-dichiarati sarebbe stata espletata tramite consultazione della Banca Dati Nazionale, così come in prima battuta avveniva, certamente non precludeva*;

- Axa riscontrava la richiesta con nota pec prot. n. 1280 del 31.5.2018, nella quale precisava che “*non sussistono irregolarità fiscali definitivamente accertate a*[proprio]*carico*” e che di conseguenza “*l’informativa acquisita tramite il sistema AVCpass deve imputarsi ad un errore di elaborazione del sistema medesimo*”;

- essa allegava, inoltre, a comprova di tali affermazioni, una “*Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria*” rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 20.4.2018 con cui si attestava che “*viste le risultanze del sistema informatico dell’anagrafe tributaria in data 18.4.2018*” (*data coincidente con quella di elaborazione degli esiti nel documento di verifica reso a seguito dell’interrogazione del sistema AVCpass*) a carico di Axa non risultano carichi pendenti definitivamente accertati;

- la previsione della delibera Anac n. 157 del 17.2.2016 - *che prevede per questi casi un’attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione* - non può certamente far venir meno il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, soggetto competente ad attestare la regolarità fiscale e i cui dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (*cfr. T.a.r. Lazio Roma, II, 10.1.18, n. 226 e art. 86, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016*);

- successivamente all’aggiudicazione - *ma si consideri che nella richiesta di chiarimenti del RUP del 29.5.2018 non era allegato l’esito della interrogazione del sistema AVCPass* -, inoltre, pur se non era a ben vedere - *atteso il contenuto della certificazione dell’Agenzia delle Entrate già prodotta*- necessario, Axa produceva in giudizio un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione datata 18 luglio 2018 (“*attestazione sostitutiva dell’esito*”), nella quale ulteriormente si ribadiva che l’esito dell’interrogazione del sistema AVCpass da parte della stazione appaltante, effettuato in data 5 aprile 2018 ed elaborato in data 18 aprile 2018 con riferimento alla situazione di Axa, era errato, poiché il debito dell’impresa alla predetta data era inferiore alla soglia di ‘regolarità fiscale’ di 5.000 euro;

- le ricorrenti non smentiscono in modo concreto che l’esito negativo dell’informativa acquisita dal RUP tramite il sistema AVCpass fosse dunque da imputarsi ad un’anomalia del sistema;

- in conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è dunque <<*da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito. Come è noto, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421). In tale prospettiva, la P.A. ha legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all’obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate…*>> (*Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591*).

6.- Ritenuto, quanto al tema della mancata iscrizione di Igeco Costruzioni nella *white list* della Prefettura, che:

- nei due ricorsi si evidenzia come il servizio oggetto dell’affidamento concerna un’attività in relazione alla quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla *white list* prefettizia, a norma dell’art. 1, commi 52 e 53 della legge n. 190 del 2012;

- Igeco Costruzioni, tuttavia, ha allegato documentazione da cui emerge la presentazione dell’istanza di iscrizione nella lista (*per la categoria del “trasporto materiale a discarica per conto terzi”, di cui non si dimostra l’inidoneità rispetto all’oggetto della gara*) e l’istruttoria in corso sul punto, come riscontrato dalla Prefettura di Roma, di modo che, per quanto precisato dal Ministero dell’Interno nella Circolare n. 25954 del 23 marzo 2016, la stazione appaltante doveva, come appunto accaduto, effettuare una verifica tramite la Banca Dati Nazionale Anac.

- risulta poi corretta la scelta della p.a., in presenza di una risposta interlocutoria anche della Banca Dati Nazionale, di dare infine rilievo alla circostanza per cui Igeco al momento della valutazione non fosse destinataria, in effetti, di alcuna interdittiva ‘antimafia’, conclusione che neppure le ricorrenti confutano concretamente.

- in modo ‘sovrabbondante’, inoltre - *e comunque correttamente ai sensi degli artt. 95 D.lgs. n. 159/2011 (per la fase precedente alla stipulazione del contratto) e 48 D.lgs. n. 50/2016 (per la fase successiva)* -, l’Amministrazione, ragionando in via di mera ipotesi e per il futuro, evidenziava come, ove pure un’interdittiva fosse intervenuta successivamente “*alla adozione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva*”, i suoi effetti non si sarebbero ‘estesi’ agli altri componenti del RTI, avendo la mandataria in proprio i requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per l’esecuzione del servizio [*cfr. il relativo Documento di Gara Unico Europeo di Ecotecnica e l’art. 13.1, lett. c), del Disciplinare di gara, da intendersi nel senso che la popolazione di almeno 80.000 abitanti rispetto alla quale dovevano essersi svolte le prestazioni - “in favore di una o più committenze (comuni, autorità d’ambito, ecc.) la cui popolazione complessiva (intesa come somma degli abitanti residenti in tutti i comuni o territori d’ambito serviti) […]” - era quella riferibile alle diverse committenze ‘servite’, anche complessivamente valutate*].

7.- Ritenuto, quanto alle censure per le quali la Ecotecnica e Axa non avrebbero i requisiti di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97, e, comunque, non avrebbero dovuto ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio A), sub elemento A.13 - *in quanto il raggruppamento proponeva, a questi fini, servizi migliorativi per cui sarebbe obbligatoria l’iscrizione ai sensi della l. n. 28 del 1994 e del D.M. 274 del 1997* -, che:

a) a fronte dell’obiezione mossa dalla controinteressata per la quale sia Ecotecnica che Axa rispettano le previsioni di cui alla legge n. 82/94 e al D.M. n. 274/97 (*come confermato dai rispettivi DGUE, sicchè neppure possono sottrarsi all’ATI aggiudicataria i 4 punti assegnati in virtù del criterio A), sub elemento A.13*), la ricorrente deduce che in effetti Ecotecnica avrebbe nelle more perduto i requisiti minimi necessari, circostanza per cui la sua iscrizione all’Albo “*risulta irregolare e tamquam non esset, sicché l’impresa non è titolata per svolgere i servizi offerti in sede di gara*”: e tuttavia - *in disparte il carattere di novità della questione rispetto al motivo di impugnazione proposto con il ricorso introduttivo, ancora in disparte la circostanza che i servizi appaltati non rientrano nelle previsioni del Decreto Ministeriale in parola, relative ai servizi di pulizia/disinfestazione di edifici, impianti e macchinari industriali e ulteriormente in disparte la circostanza che la lex specialis della gara non prevedeva tale iscrizione quale requisito di partecipazione* - si tratta di profili ‘sostanziali’ dei quali l’Amministrazione - *tenuta a dare rilievo al profilo della formale iscrizione delle ditte partecipanti* - ovviamente non era, né sarebbe potuta essere investita e di cui pertanto, legittimamente, non teneva conto;

b) la giurisprudenza amministrativa ha in ogni caso osservato come <<*la figura del preposto alla gestione tecnica ex D.M. n. 274/97 non sia assimilabile a quella del direttore tecnico (in questo senso anche TAR Sicilia - Palermo n. 1608/13). In particolare, il ‘preposto alla gestione tecnica’ è una figura che viene espressamente presa in considerazione dall’art. 2, comma 3, D.M. n. 274/97 ai fini della prova, in capo all’impresa, della capacità tecnica ed organizzativa necessaria - ex art. 1 l. n. 82/94 - per l’iscrizione della stessa al registro delle ditte di cui al testo unico approvato con r.d. n. 2011/1934 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 l. n. 443/85 (in questo senso depone l’art. 2 comma 2 d.m. n. 274/97 secondo cui “i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3”). Ne consegue che la figura del ‘preposto alla gestione tecnica ex D.M. n. 274/97’ non è, di per sé, assimilabile a quella del ‘direttore tecnico’, menzionata dall’art. 38 d. lgs. n. 163/06, la quale è identificabile nella posizione apicale che è dotata della titolarità di significativi poteri in grado di orientare, in ambito tecnico, le scelte dell’ente cui appartiene con la possibilità di “operare in nome e per conto dell'impresa”… La non assimilabilità della figura del preposto alla gestione tecnica ex D.M. n. 274/94 a quella del direttore tecnico impedisce di estendere al primo le cause di esclusione dalla gara specificamente previste dall’art. 38 D.lgs. n. 163/2006 per il secondo dovendosi, a tal fine, dare assoluta prevalenza al tenore letterale del citato art. 38 quale garanzia del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara (in questo senso Cons. Stato sez. III n. 1464/2013)*>> (*T.a.r. Lazio Roma, III, 15 aprile 2014, n. 4050; v. anche T.a.r. Sicilia Palermo, III, 9 agosto 2013, n. 1608*).

8.- Ritenuto, quanto alle censure formulate da Tradeco con l’impugnativa per motivi aggiunti, che:

- <<*secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, nelle gare che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; pertanto, laddove i criteri di valutazione si presentino dettagliati per ottenere una pronuncia del giudice amministrativo sulla loro legittima applicazione ad opera della Commissione di gara, occorre, viepiù, evidenziarne la manifesta incongruità (Ta.r. Lazio n. 3331/2018; T.a.r. Lazio n. 11322/2017; Consiglio di Stato n. 2602/2018; Consiglio di Stato n. 5145/2017)*>> (*T.a.r. Puglia Lecce, I, 21 giugno 2018, n. 1035*);

- nel caso in esame tali macroscopici errori di fatto non emergono in alcun modo, così come non emergono dalle valutazioni della Commissione profili di illogicità o irragionevolezza manifesta; a ciò deve poi aggiungersi che la difesa dell’ARO evidenzia come per un verso la ricorrente operi nelle proprie contestazioni una sorta di ‘confronto a coppie’, nello specifico tra l’offerta del RTI aggiudicatario e quella di Tra.de.co., sebbene questo metodo di valutazione non fosse quello previsto nel disciplinare di gara, e, per altro verso, come in ogni caso la stessa ricorrente proponga un’applicazione atomistica e frazionata dei diversi parametri di valutazione.

8.- Ritenuto infine, quanto alle censure di carattere caducante proposte rispetto all’intera procedura, che:

- la censura per cui la Stazione Appaltante non avrebbe ottemperato a quanto prescritto dall’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, non avrebbe proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione dichiarati dai concorrenti prima di procedere alla valutazione delle offerte, non ha di per sé carattere caducante, dovendo da un lato prevalere il dato effettivo del possesso o meno da parte dei concorrenti dei requisiti in parola, e, dall’altro lato, non avendo le ricorrenti dimostrato che l’attività della Commissione di cui ai verbali di gara del 12 luglio e del 22 settembre 2017 non comprendesse una regolare verifica documentale, poi conclusa con l’ammissione di tutti i concorrenti, previa attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di due imprese (*e dalle puntuali ragioni per le quali la Commissione disponeva tale soccorso istruttorio emerge la conferma dell’effettività della verifica*): l’irregolarità, dunque, concernerebbe semmai l’esclusivo punto della pubblicazione ex art. 29 citato, certamente non sanzionato con la caducazione dell’intera procedura;

- né siffatta caducazione, ancora, può derivare dalla dedotta violazione della scansione procedimentale prevista dall’art. 32, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 (<<*La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione*>>), e, in specie, dall’assenza di un atto formalmente qualificazione come ‘proposta di aggiudicazione’: in disparte la circostanza che il verbale della seduta del 7 febbraio 2018, nel quale viene stilata la graduatoria definitiva con la sommatoria del punteggio assegnato a ciascun concorrente per l’offerta tecnica con il punteggio spettante in virtù dell’offerta economica, presenta certamente i requisiti di sostanza e di forma per essere qualificato come proposta di aggiudicazione, regolarmente approvata con la determina di aggiudicazione del Responsabile del Servizio n. 2 del 6 giugno 2018, deve comunque osservarsi che l’accoglimento della censura dovrebbe semmai portare all’annullamento di questo specifico segmento di gara, senza poter condizionare la graduatoria, ad esso precedente, sicché la censura risulta priva di interesse - *anche strumentale* - per le ricorrenti, che comunque non beneficerebbero della riedizione di questa specifica attività di gara.

9.- Ritenuto che, sulla base di tutto quanto fin qui esposto:

a) i motivi di gravame proposti nel ricorso n. 825/2018 e nel ricorso n. 842/2018 - *come integrato da motivi aggiunti* - nei confronti del RTI primo classificato sono infondati e debbono essere respinti;

b) i motivi di gravame proposti nel ricorso n. 825/2018 nei confronti della seconda classificata sono dunque improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il RTI Ciclat Trasporti Ambiente non trarrebbe dal loro accoglimento alcuna utilità;

c) il ricorso incidentale proposto dal RTI controinteressato nel ricorso n. 842/2018 è, infine, allo stesso modo, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso il rigetto del ricorso principale.

10.- Ritenuto che la particolare natura delle questioni trattate, valutale nel loro complesso, giustifica, eccezionalmente, l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, così provvede:

a) in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso n. 825/2018;

b) respinge il ricorso n. 842/2018, come integrato da motivi aggiunti;

c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto nel ricorso n. 842/2018.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25 settembre 2018, con l’intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Ettore Manca** |  | **Eleonora Di Santo** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO